



Legge sulla radioprotezione (LRaP)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 22 marzo 1991² sulla radioprotezione è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

³ Gli articoli 28–38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003³ sull'energia nucleare (LENu).

Art. 3 lett. a

In complemento alle disposizioni della presente legge sono applicabili in particolare:

- a. per gli impianti nucleari, i beni nucleari e le scorie radioattive, la LENU⁴;

Art. 17 cpv. 2 e 2^{bis}

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i provvedimenti necessari per la sorveglianza;
- b. i servizi e le istituzioni responsabili della sorveglianza;
- c. l'assunzione delle spese.

^{2bis} Le aziende con licenza per lo scarico di sostanze radioattive nell'ambiente assumono le spese dei provvedimenti necessari per la sorveglianza delle immissioni in relazione con lo scarico.

¹

² RS 814.50

³ RS 732.1

⁴ RS 732.1

Art. 22 cpv. 1, 1^{bis} e 2

¹ Ai fini della protezione in caso di emergenza devono essere presi provvedimenti, in particolare deve essere garantito l'approvvigionamento preventivo e tempestivo della popolazione con gli agenti terapeutici e le informazioni necessari per proteggere la popolazione dalla radioattività. Nell'ambito dei provvedimenti protettivi d'emergenza il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

^{1bis} Confederazione, Cantoni e Comuni assumono le spese risultanti dai loro compiti che non possono essere addossate a terzi secondo l'articolo 83a LENU⁵.

*2 Capoverso 1 vigente**Art. 24 cpv. 2*

² Siti e beni fondiari radioattivamente contaminati devono essere risanati dal proprietario, se da essi deriva per l'uomo e l'ambiente un pericolo da radiazioni ionizzanti. Tenendo conto dello stato della scienza e della tecnica, il Consiglio federale determina a partire da quale esposizione alle radiazioni sussiste un obbligo di risanamento.

Art. 24a Assunzione delle spese in caso di aumento durevole della radioattività nell'ambiente

¹ Il proprietario dell'edificio assume le spese per l'esame e i provvedimenti necessari per il risanamento di siti e beni fondiari contaminati con radioattività di origine naturale.

² Chiunque rende necessari provvedimenti per il risanamento di siti e beni fondiari contaminati con radioattività di origine non naturale ne assume le spese. La Confederazione assume le spese per i correlati esami.

³ Se sono coinvolte più persone ai sensi del capoverso 2, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito o bene fondiario non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza della contaminazione nemmeno applicando la diligenza necessaria.

⁴ La Confederazione assume la quota di spese delle persone che hanno reso necessario il provvedimento, se esse non possono essere individuate o sono insolventi.

Art. 27 cpv. 1, 2 e 2^{bis}

¹ Chiunque produce o trova scorie radioattive che non provengono dall'uso dell'energia nucleare deve fornirle in un luogo designato dall'autorità competente.

² Chi ha prodotto le scorie radioattive assume le spese di smaltimento.

^{2bis} La Confederazione assume le spese di cui al capoverso 2, se chi ha prodotto le scorie radioattive non può essere individuato o è insolvente.

⁵ RS 732.1

Rubrica dopo l'art. 40

Capitolo 5: Emolumenti

Art. 41

Abrogato

Art. 44 cpv. 1 frase introduttiva, 2, 3 e 4

¹ È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa sino a 20 000 franchi.

³ Una contravvenzione di cui al capoverso 1 o 2 si prescrive in cinque anni.

⁴ Nei casi di esigua gravità si può prescindere dalla denuncia penale, dal perseguimento penale e dalla pena.

Rubrica dopo l'art. 46

Capitolo 6a: Trattamento dei dati

Art. 46a Trattamento di dati personali

¹ Le autorità preposte al rilascio delle licenze, alla sorveglianza e all'esecuzione possono, nell'ambito degli scopi della presente legge, trattare o far trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione.

² Possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

- a. dati concernenti sanzioni amministrative nell'ambito dei procedimenti di licenza nonché dell'attività di sorveglianza ed esecuzione;
- b. dati concernenti procedimenti e sanzioni penali nell'ambito di procedure penali amministrative;
- c. dati concernenti la salute che ai sensi dell'articolo 14 devono essere comunicati alle autorità di sorveglianza.

Art. 46b Comunicazione di dati personali

¹ Le autorità di cui all'articolo 46a capoverso 1 possono comunicarsi dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali e quelli concernenti la salute di cui all'articolo 14, nella misura in cui ne hanno bisogno per l'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge.

² Possono comunicare i dati personali, compresi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali, anche alle seguenti autorità:

- a. autorità cantonali, se queste assolvono compiti nell'ambito della protezione della popolazione o nel settore dell'ambiente e della sanità;
- b. altre autorità federali, se ciò è necessario per l'esecuzione degli atti normativi che tali autorità devono applicare.

³ Possono comunicare dati personali a terzi se questi ne hanno bisogno per l'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge oppure a scopi statistici o di ricerca.

Art. 47 cpv. 2

² Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la LENu⁶ prevede un'autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.

II

La legge federale del 21 marzo 2003⁷ sull'energia nucleare è modificata come segue:

Art. 83a Assunzione delle spese per l'approvvigionamento preventivo della popolazione con compresse allo iodio

¹ I titolari di una licenza d'esercizio per una centrale nucleare assumono la totalità delle spese relative all'approvvigionamento preventivo e tempestivo con compresse allo iodio della popolazione che abita o che soggiorna regolarmente entro un determinato raggio dalla centrale nucleare, e la metà delle spese sostenute nelle regioni situate oltre questo raggio.

² Il Consiglio federale stabilisce il raggio di cui al capoverso 1 basandosi sullo stato della scienza e della tecnica per quel che riguarda la protezione della tiroide dallo iodio radioattivo, l'emissione di iodio radioattivo in caso di evento nonché la sua diffusione nell'ambiente.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 732.1

⁷ RS 732.1